



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Modifica del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6307; RS 641.201)

Art. 63 cpv. 1

Invece di:

¹ La deduzione dell'imposta precedente fittizia è ammessa unicamente se vengono acquistati beni mobili accertabili a un prezzo complessivo.

Leggasi:

¹ La deduzione dell'imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.

30 gennaio 2018

Cancelleria federale

